



cggn



Fondazione  
dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Firenze

# Le novità in materia di tassazione delle CFC

*Semplificazione e coordinamento con le disposizioni di  
implementazione del Pillar Two*

Dott. Giulio Mazzotti, PhD, Partner presso **Legance**

- 1) Disciplina CFC *ante* riforma «Decreto Internazionalizzazione»
- 2) Nuovo Criterio ETR
- 3) Opzione per l'imposta sostitutiva
- 4) Rapporti tra normativa CFC e tassazione di dividendi e plusvalenze estere
- 5) Rapporti tra normativa CFC e Pillar 2

- ❑ Normativa antiabuso che contrasta fenomeni di «pianificazione fiscale aggressiva» volti a minimizzare l'imposizione globale dei gruppi multinazionali, tramite la concentrazione di redditi verso enti/società controllate localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata
- ❑ Al verificarsi di **certe condizioni**, l'Art. 167 TUIR prevede l'imputazione e la tassazione «per trasparenza» - in capo al socio controllante italiano - dei redditi conseguiti dal soggetto controllato estero che si qualifichi come «CFC»
- ❑ Introdotta per la prima volta nel **2002**, la normativa ha subito svariate modifiche negli anni, anche al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi in ambito OCSE e dell'UE

Le condizioni che individuano le CFC sono cambiate nel tempo. In specie, è cambiato il criterio per individuare gli Stati a regime fiscale privilegiato, ex art. 167, comma 4, lett. a), del TUIR:

- ❑ **2002 – 2014**
  - *black list* (DM 21 novembre 2001): tassazione estera < 70% Ita o assenza di scambio informazioni
  - dal 2008 CFC «*white*» per Stati ≠ *black*: > 50% passive income ed Effective Tax Rate < 50% Ita
  
- ❑ **2015**: per le CFC *black*, nuove liste con criterio «fisso»: aliquota nominale estera < 50% Ita
- ❑ **2016**: eliminata la *black list*. rimane il criterio dell'aliquota nominale estera < 50% Ita e regimi speciali
- ❑ **2019**: Direttiva (UE) 2016/1164 (Direttiva ATAD): eliminazione della distinzione tra «*black*» e «*white*» e introduzione di nuovi criteri...

Se integrato il *passive income test* i.e. oltre 1/3 dei proventi composto da *passive income* (ma la categoria è più ampia) e non sussiste la circostanza esimente dell'attività economica effettiva

↓  
si applica il criterio dell'*effective tax rate* «**ETR**» che presuppone il confronto tra

↙  
*Tax rate* effettivo estero (**ETR**)

Rapporto tra le imposte estere e l'utile *ante* imposte risultante dal bilancio d'esercizio o dal rendiconto del soggetto estero

↘  
*Tax rate* «virtuale» interno (**VTR**)

Rapporto tra l'imposta che sarebbe stata dovuta in Italia sul reddito prodotto dall'entità estera e l'utile *ante* imposte risultante dal bilancio d'esercizio o dal rendiconto del soggetto estero

□ Ai fini del confronto tra ETR e VTR, il Provv. del Direttore dell'AdE n. 376652/2021 (che sostituisce il previgente Provv. n. 143239/2016) ha introdotto varie semplificazioni:

1) Una certa irrilevanza delle variazioni non permanenti (e relativi *reversa*). Ad esempio:

- si neutralizzano ai fini di ETR e VTR le componenti con riversamento certo e predeterminato in base alla legge, ad esempio gli ammortamenti (*ratio: evitare deferral sine die*)
- si neutralizzano solo ai fini dell'ETR, ma non del VTR, le componenti prive di riversamento certo e predeterminato, se comportano la tassazione anticipata di componenti positivi o la deduzione posticipata di componenti negativi all'estero (es. costi non dedotti all'estero per principio di cassa, ma dedotti per competenza in Italia; specularmente, eventuali «eccedenze di interessi passivi» deducibili ai fini dell'ETR secondo normativa locale, restano indeducibili secondo la normativa italiana ai fini del VTR).

2) Valutazione *stand alone* della controllata estera, *i.e.* è irrilevante l'adesione a forme di tassazione di gruppo

3) Irrilevanza dei regimi fiscali opzionali potenzialmente disponibili in Italia e irrilevanza di ACE e discipline delle società di comodo

4) Equivalenza dell'imposizione italiana nei limiti del 5% del dividendo/plusvalenza con regime di esenzione totale che preveda l'indeducibilità integrale dei costi legati alla partecipazione nello Stato di localizzazione del soggetto controllato

Calcolo ETR			Calcolo VTR		
Utile <i>ante</i> imposte	120		Utile <i>ante</i> imposte	120	
Interessi passivi indeducibili	0		Variazione interessi passivi indeducibili	+20	
Perdite su cambi ( <i>ante</i> realizzo)	-15		Variazione perdite su cambi	+15	
Reddito imponibile	105		Reddito imponibile	155	
Aliquota CIT estera	20%		Aliquota IRES	24%	
Totale imposte	21		Totale imposte	37,2	
ETR	<b>17,5%</b>		VTR	<b>31%</b>	
<b>Superamento test <math>ETR &gt; 1/2 VTR = 17,5\% &gt; 15,5\%</math></b>					




- ❑ L'art. 3, comma 1, lett. f), della Legge Delega (n.111/2023) ha previsto di «*semplificare e razionalizzare*» la disciplina CFC - modificando i criteri di determinazione del reddito imponibile tassabile in Italia - nonché di coordinare la nuova normativa con quella attuativa della *Global Minimum Tax* di cui al Pillar 2 (Direttiva n. 2022/2523/UE)
  
- ❑ L'art. 3 del D.Lgs. 209/2023 («Decreto Internazionalizzazione»), attuativo della Legge Delega, ha apportato le seguenti modifiche all'Art. 167, comma 4, lett. a), del TUIR:
  - 1) Nuovo Criterio ETR, alternativo rispetto all'ETR *test* «ordinario»
  - 2) Opzione per un'imposta sostitutiva del 15%
  - 3) Coordinamento tra regime CFC e Pillar II



- ❑ Il Nuovo Criterio ETR è un test puramente contabile che legittima la disapplicazione della disciplina CFC a condizione che il soggetto controllato estero sia assoggettato a una tassazione effettiva **superiore alla soglia del 15%**
  
- ❑ Ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera, si tiene conto del rapporto tra
  - la **somma delle imposte correnti, anticipate e differite** iscritte nel bilancio del soggetto controllato estero
  - e
  - l'**utile ante imposte** d'esercizio risultante dal bilancio stesso
  
- ❑ Il Nuovo Criterio ETR evita:
  - il confronto tra ETR e VTR
  - l'identificazione (spesso complessa) di variazioni temporanee da sterilizzare
  - l'identificazione di imposte estere rilevanti

- ❑ Il Nuovo Criterio ETR è subordinato al rispetto di un **duplice** requisito contabile:
  - 1) il bilancio del soggetto controllato estero deve essere revisionato e certificato da parte di operatori professionali autorizzati nel relativo Stato di residenza; e
  - 2) i dati del bilancio del soggetto controllato estero devono essere «utilizzati» dal revisore (italiano) del soggetto controllante, ai fini del giudizio sul proprio bilancio annuale o consolidato.
  
- ❑ A oggi non è del tutto chiaro su come questa «condizione contabile» debba essere interpretata nella pratica e ciò può creare dei dubbi sull'effettiva applicazione della novità in esame

## □ Casi di potenziale inapplicabilità della Condizione Contabile per motivi di tipo **soggettivo**:



- ❑ Sussistono poi dubbi sull'effettiva possibilità di integrare la Condizione Contabile, ai fini del Nuovo Criterio ETR, a causa di situazioni «**oggettive**» della controllata estera o del gruppo, per esempio:
  - controllata estera che adotta principi contabili  $\neq$  da quelli della controllante italiana
  - controllata estera che non riesce a fornire tempestivamente alla controllante il proprio bilancio revisionato e certificato (ipotesi peraltro molto comune in caso di società controllante italiana quotata)
  - controllata estera con esercizio non coincidente con quello della controllante italiana
  
- ❑ In queste ipotesi, al fine di permettere l'adozione del Nuovo Criterio ETR, potrebbe considerarsi sufficiente per l'integrazione della Condizione Contabile fare riferimento al *reporting package* delle controllate (revisionati e certificati) e «utilizzati» dalla controllante per predisporre il proprio bilancio consolidato o quello d'esercizio. Si tratta tuttavia di un'interpretazione – per quanto pragmaticamente ragionevole – estensiva rispetto all'attuale dato letterale

- ❑ Come anticipato, il Nuovo Criterio ETR opera in via alternativa *i.e.* se non si integra la Condizione Contabile oppure non si supera la soglia del 15%, si torna ad applicare il vecchio criterio ETR
- ❑ Sebbene il Nuovo Criterio ETR determini una semplificazione in termini di oneri documentali per la controllante italiana, è ancora dubbia la sua utilizzabilità ad esempio con riferimento alle *holding* (estere intermedie): infatti, in mancanza di un principio che escluda la rilevanza delle «variazioni permanenti» della base imponibile estera - ad esempio per dividendi e plusvalenze esenti - che avrebbero il medesimo trattamento in Italia, potrebbe non superarsi la soglia del 15% e quindi tornerebbe ad applicarsi il vecchio criterio ETR

## Calcolo secondo Nuovo Criterio ETR

Utile <i>ante</i> imposte	120
Totale imposte	5
<b>ETR</b>	<b>4%</b>

Fallimento ETR *test*:  $4\% < 15\%$

## Calcolo secondo vecchio criterio ETR

### Calcolo ETR

Utile <i>ante</i> imposte	120
Variazione da <i>dividend exemption</i>	-95
Reddito imponibile	25
Aliquota CIT estera	20%
Totale imposte	5
<b>ETR</b>	<b>4%</b>

### Calcolo VTR

Utile <i>ante</i> imposte	120
Variazione da <i>dividend exemption</i>	-95
Reddito imponibile	25
IRES	24%
Imposte	6
<b>VTR</b>	<b>5%</b>


Superamento *test* ETR > 1/2 VTR =  $4\% > 2,5\%$

# Opzione per imposta sostitutiva

- ❑ È un regime opzionale che permette la disapplicazione del regime CFC (in parte può ricordare l'affrancamento degli utili esteri introdotto con la Legge di Bilancio 2023)
- ❑ In alternativa al calcolo dell'ETR, il soggetto controllante può esercitare l'opzione per un'imposta sostitutiva del **15%**
- ❑ La finalità della norma è agevolare la determinazione dell'imposizione effettiva della controllata estera, sia in relazione alla base imponibile (determinata su dati interamente contabili) sia rispetto all'aliquota impositiva (più ridotta dell'ordinario 24%)
- ❑ Per beneficiare di tale regime, è tuttavia richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
  - fallimento del *passive income test*
  - integrazione della Condizione Contabile (la medesima prevista per il Nuovo Criterio ETR)
  - meccanismo «*all-in all-out*» → l'opzione deve essere esercitata per tutte le controllate estere che soddisfano i precedenti requisiti (per evitare possibili arbitraggi del regime opzionale)
- ❑ Validità **triennale** dell'opzione e **irrevocabile** prima della scadenza



- ❑ La necessaria sussistenza di requisiti così stringenti può disincentivare l'utilizzo del regime opzionale, considerato anche che l'utilizzo del Nuovo Criterio ETR comporterebbe già di per sé minori oneri documentali in capo al socio italiano
- ❑ La scelta sull'esercizio dell'opzione per il regime sostitutivo può quindi essere maggiormente influenzata da un'eventuale convenienza in termini di «risparmio di imposta» rispetto al regime CFC ordinario
- ❑ Questo però presuppone che vengano chiariti ancora alcuni aspetti :
  - Base imponibile dell'imposta sostitutiva: (utile contabile netto – imposte + svalutazioni + accantonamenti a fondo rischi) – [La norma sembrerebbe riferita al 100% dell'utile della controllata estera, è dubbio cioè se valga anche per partecipazioni non totalitarie](#)
  - Non sembrerebbero rilevare le eventuali imposte sui redditi pagate all'estero (comprese quelle prelevate a titolo di *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* («**QDMTT**») v. *infra*)
  - L'utile soggetto a imposta sostitutiva, una volta distribuito, sarà verosimilmente qualificato come «*white*» e tassato solo per il 5%




## Descrizione

- ❑ La società controllante italiana detiene al 100% tutte le società controllate estere «*passive*» del gruppo
- ❑ Negli Stati di residenza delle società controllate, la tassazione è prossima allo 0 (e non è stata introdotta la QDMTT)
- ❑ Le società controllate non sono in grado di integrare la circostanza esimente dell'attività economica effettiva

## Analisi fiscale

- ❑ In questo esempio, l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva potrebbe risultare **conveniente**, in quanto:
  - si applicherebbe il 15% anziché l'ordinario 24%
  - la quasi totale assenza d'imposizione estera non comporta tematiche connesse al suo mancato riconoscimento
  - visto che tutte le controllate sono partecipate al 100%, l'utile sarebbe comunque stato interamente tassato in capo alla controllante ai fini CFC (per trasparenza)



## Descrizione

- ❑ La società controllante italiana **non** detiene al 100% tutte le società controllate estere «*passive*» del gruppo
- ❑ Negli Stati di residenza delle società controllate, sono applicate imposte sui redditi (ivi inclusa la QDMTT)

## Analisi fiscale

- ❑ In questo esempio, l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva potrebbe risultare **non conveniente**, in quanto:
  - per le società controllate non totalitarie, l'imposizione si applicherebbe su un utile superiore a quello ordinariamente imputabile per trasparenza al socio
  - la presenza d'imposizione estera (di importo non irrilevante) potrebbe finanche portare a una maggior convenienza dell'ordinario regime CFC
- ❑ *De iure condendo...* l'opzione potrebbe essere conveniente qualora si ammettesse un approccio «*cherry picking*» in luogo del rigido meccanismo «*all-in all-out*»

# Rapporti tra normativa CFC e tassazione di dividendi e plusvalenze estere (1/2)

- ❑ Le norme in materia di tassazione di dividendi e plusvalenze estere (ex Artt. 89 e 87 TUIR) richiamano i criteri previsti in ambito CFC per la **determinazione dei Paesi a fiscalità privilegiata**
- ❑ Seppur in mancanza di un coordinamento espresso tra le norme, a partire dal 2024 la verifica sulla qualifica «*black*» o «*white*» dei dividendi e delle plusvalenze estere potrà essere effettuata con il Nuovo Criterio CFC
- ❑ Sarà quindi possibile applicare in via alternativa tra loro il Nuovo Criterio ETR oppure – in mancanza dei relativi presupposti – il precedente ETR ordinario
- ❑ I casi più spinosi riguardano la distribuzione di riserve di utili maturati in anni in cui vigevano differenti criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati ovvero, specie in caso di realizzo infragruppo, di plusvalenze estere ai fini del regime della *participation exemption*

# Rapporti tra normativa CFC e tassazione di dividendi e plusvalenze estere (2/2)

- ❑ Infatti, secondo la prassi dell'AdE occorre applicare retroattivamente il criterio vigente in sede di percezione o realizzo dell'utile o della plusvalenza, anche se ciò comporta una differente qualifica della controllata estera (cfr. Circolare 35/E del 2016 e Risposta 481/2022)
- ❑ Tale principio è stato in parte ridimensionato per i dividendi dalla Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto un principio di «salvaguardia» secondo cui gli utili maturati «*white*» restano tali anche se diversamente qualificabili coi criteri vigenti in sede di percezione; ciò tuttavia non opera per le plusvalenze e per gli utili maturati «*black*», per i quali continuano ad applicarsi i principi dell'AdE sopra citati (ossia il criterio di qualificazione *black* o *white* applicando il criterio vigente a ciascuno degli esercizi passati)
- ❑ L'applicazione retroattiva del criterio vigente in sede di percezione/realizzo, determina la necessità di calcolare l'ETR in tutti gli anni di maturazione dell'utile *black* o «*fin dal primo periodo di possesso*» per le plusvalenze realizzate infragruppo (oppure 5 anni in caso di vendita a terzi)
- ❑ Ciò determina il permanere di significativi oneri documentali qualora non sia applicabile il Nuovo Criterio ETR (ad es. per assenza della Condizione Contabile, che per il passato potrebbe non essere agevole integrare) e il rischio di tassare interamente la plusvalenza qualora non sia possibile ottenere la documentazione necessaria per il calcolo dell'ETR *test* ordinario (e non sia dimostrabile l'esimente della tassazione congrua – sempre molto complessa)

# Rapporti tra normativa CFC e Pillar II (1/2)

- ❑ La Direttiva 2022/2523/UE, recepita con lo stesso Decreto Internazionalizzazione, ha attuato la disciplina sulla Global Minimum Tax o «**GMT**» raccomandata dall'OCSE nel c.d. Pillar II (gruppi con ricavi consolidati almeno pari a EUR 750 Mln in almeno due dei quattro esercizi anteriori a quello di riferimento)
- ❑ Le similitudini tra la disciplina CFC e alcune disposizioni del Pillar II hanno comportato la necessità di un coordinamento tra le due normative
- ❑ *In primis*, è stato determinato un ordine di applicazione tra le varie norme: prima opera l'eventuale QDMTT introdotta nei Paesi di residenza delle controllate estere, poi il regime CFC, e in via residuale le altre regole del Pillar II (come *Income Inclusion Rule* «**IIR**» e *UnderTaxed Payments Rule* «**UTPR**»)
- ❑ Pertanto, è stato stabilito che l'eventuale QDMTT applicata all'estero rileva ai fini del calcolo dell'ETR test previsto in ambito CFC (secondo un meccanismo *pro quota*)

## Rapporti tra normativa CFC e Pillar II (2/2)

- ❑ Diversamente, in caso di assenza di QDMTT all'estero, la tassazione applicata a titolo di CFC nello Stato della controllante rileva ai fini del calcolo del livello d'imposizione effettiva per la GMT (c.d. «*push down*»)
- ❑ Sia il **Nuovo Criterio ETR** sia il **regime d'imposizione sostitutiva** prevedono un'aliquota del 15%, in modo da garantire un'imposizione estera minima pari a quella richiesta dalla GMT
- ❑ Attualmente non è riconosciuto un credito d'imposta ai fini CFC né ai fini dei dividendi per la QDMTT pagata all'estero (rischio di potenziale doppia imposizione sugli utili)
- ❑ Dubbia la possibilità di considerare il «*push down*» dell'imposta sostitutiva del 15% ai fini del calcolo del livello impositivo per la GMT



Grazie per l'attenzione!

***gmazzotti@legance.it***